



DIOCESI DI
ORVIETO-TODI

Il Vicario Generale

Prot. 199/12 – P8

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza di [redacted], del 31 ottobre 2012, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica,

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

VISTO

l'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il parroco della parrocchia dei Santi Giorgio e Cristina in Bolsena ad apporre a margine dell'atto di battesimo di [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: «In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 13.11.2012, si annota che [redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente in Roma - [redacted], ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica».

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cann. D.C. 874, § 1 e 893, § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (can. D.C. 1071, § 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184, § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (cann. D.C. 1331, § 1, 2° e 915).

Orvieto, 13 novembre 2012



Il Cancelliere della Curia Diocesana
Mons. Albino Ermini

San Albino Ermini

Il Vicario Generale
Mons. Carlo Franzoni

Carlo Franzoni

